



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa Antonia Mussa Presidente

dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice

dott.ssa Alessia Carrera Giudice est.

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. 60-1/2026**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI ONORIFERO Gianluigi (C.F. NRFGLG62M09A326Q), nato ad Aosta il 9 agosto 1962, residente in Lessolo (TO) alla Via Alice n. 70.

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 03/06/2026 da Onorifero Gianluigi, con l'ausilio dell'Avv. Maurizio De Renzo, Gestore della crisi nominato dall' "OCC del CANAVESE";

esaminati i documenti allegati e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC;

ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 18/06/2026;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Ivrea;

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:

- il debitore non risulta sottoponibile a liquidazione giudiziale posto che non risulta più svolgere attività di impresa e che l'impresa di cui era titolare risulta cancellata oltre il termine annuale previsto dall'art. 33 CCII;
- il debitore è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Gestore della crisi, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda; l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII);

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;

considerato che

- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare del debitore è composto da lui stesso;
- il debitore percepisce pensione ordinaria di invalidità che ammonta, a circa ██████████ netti mensili comprensiva della tredicesima mensilità, come documentato nella relazione del gestore della crisi (cfr. pag. 5 relazione gestore)
- le spese mensili necessarie al mantenimento del debitore sono state indicate nel ricorso in ██████████ in misura inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente, pari ad ██████████ (cfr. rilevazioni ISTAT 2024);
- la differenza tra le spese indicate nel ricorso e la spesa mediana indicata dall'ISTAT - la quale esprime un dato di normalità dal quale discostarsi in eccesso solo in caso di comprovate necessità - risulta giustificabile dall'assenza di spese relative al canone di locazione e del mutuo, vivendo il ricorrente nella casa di abitazione gravata da mutuo ma del quale, in quanto soggetto sovraindebitato, non corrisponde le relative rate;
- si ritiene, pertanto, congruo determinare, allo stato, la quota di reddito necessaria al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in ██████████, come da domanda, con versamento dell'eccedenza, da calcolarsi detraendo le spese mensile del nucleo dalla retribuzione netta mensile comprensiva della tredicesima, alla procedura;
- tale somma potrà essere successivamente modificata dal Giudice delegato al verificarsi o all'emersione di fatti che incidano in positivo o in negativo sulla capacità reddituale del ricorrente o sulle spese necessarie, previa presentazione di apposita istanza del debitore, corredata da documentazione comprovante le nuove necessità di spesa e da un parere del Liquidatore sull'istanza stessa, o dello stesso Liquidatore, ove riscontri - ad esempio - che la moglie del ricorrente possa contribuire in misura maggiore al sostentamento del nucleo familiare di cui è parte;
- Alla procedura potranno essere destinate le giacenze esistenti sui conti correnti intestati al debitore alla data di apertura della liquidazione, salve le somme eventualmente necessarie a far fronte alle immediate esigenze di mantenimento.
- Quanto all'autovettura, si ritiene opportuno rimettere al Liquidatore ogni valutazione in ordine alla concreta convenienza della relativa liquidazione, tenuto conto del valore di mercato del bene, dei costi di realizzo, degli eventuali oneri di custodia e dell'effettiva utilità per la massa. In alternativa, ove la vendita immediata risulti conveniente, potrà valutarsi di differire la liquidazione del veicolo quale ultimo atto della procedura.
- i redditi percepiti dal debitore sono comunque vincolati al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni

mese ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII: fino a nuova determinazione del Giudice, è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e gli emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto. In alternativa e, in ogni caso, in caso di inadempimento da parte del debitore dell'obbligo di versamento della somma dovuta, il Liquidatore potrà chiedere al datore di lavoro di versare direttamente sul conto della procedura la quota di stipendio eccedente quella riservata al mantenimento del debitore;

- il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

considerato che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, quali beni del debitore abbiano un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;

ritenuto che, in particolare, che il Liquidatore dovrà stimare il valore di mercato delle quote di diritti reali cui il debitore è titolare e valutare la convenienza per la procedura della vendita di tali quote, anche tenendo conto dell'eventuale corrispondente aumento delle spese di mantenimento del nucleo familiare;

ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC

ritenuto di nominare un liquidatore diverso da quello che ha svolto il ruolo di OCC, tenuto conto che la relazione allegata al ricorso, pur completa dei requisiti di legge, risulta non sufficientemente esaustiva sul piano della valutazione dell'attivo e sulla convenienza della liquidazione di tali beni;

ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;

ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **ONORIFERO Gianluigi** (C.F. NRFGLG62M09A326Q), nato ad Aosta il 9 agosto 1962, residente in Lessolo (TO) alla Via Alice n. 70;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Alessia Carrea;

nomina Liquidatore l'avv. Luca Ostengo;

invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite di ██████████, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite, da calcolarsi detraendo le spese mensile del nucleo dalla retribuzione netta mensile comprensiva della tredicesima, alla procedura;

invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.);

dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;

dispone che il Liquidatore:

- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Ivrea, 21/06/2026

Il Giudice Estensore
(dott. Alessia Carrera)

Il Presidente
(dott. Antonia Mussa)